

DELIBERAZIONE

N. 269 DEL 22/11/2005

Il Direttore Generale, nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – Via Castiglione, 29 – nella data sopra indicata, alla presenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha assunto la presente deliberazione:

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DI BOLOGNA E L'ORDINARIO DIOCESANO DI BOLOGNA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA PRESSO GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA, PERIODO 2005-2006

Deliberazione proposta da:

☑ PRESIDIO OSPEDALIERO CITTA'

La presente deliberazione viene inviata ai Responsabili di:

Pubblicata all'Albo esposto nell'atrio dell'Azienda U.S.L. di Bologna – Via Castiglione 29 – Bologna

Dal ...3.0. NOV. 2005......

AL 14 DIC. 2005

Inviata al Collegio Sindacale il 3 0 NOV, 2005

Esecutiva dal 3 0 NOV 2005

ai sensi dell'art. 1 L.R. 14/08/1992 n. 34.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo del Dipartimento Igienico Organizzativo, Dott.ssa Maria Cristina Chirico, che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

richiamato l'Atto Aziendale di diritto privato con il quale l'Azienda USL Città di Bologna, in conformità alle vigenti normative nazionali e regionali in materia, ha ridefinito il proprio assetto organizzativo e sul quale la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha espresso parere di conformità con la deliberazione n. 1001 del 5/6/2001:

atteso che dal 1/1/2004 le preesistenti Aziende USL Città di Bologna, BO Sud e BO Nord sono confluite nell'Azienda USL di Bologna, di nuova costituzione, ai sensi della L.R. 20 ottobre 2003, n. 21;

premesso che questa azienda aveva mantenuto in essere le convenzioni con l'Ordinario Diocesano di Bologna già stipulate dalle soppresse UU.SS.LL. Bologna Città, Bologna Nord e Bologna Sud, per il servizio di assistenza religiosa da prestarsi all'interno delle strutture facenti capo all'Azienda stessa;

visto il verbale d'intesa sottoscritto in data 16.10.1989 dall'Assessore alla sanità della regione Emilia-Romagna, dai rappresentanti dell'A.N.C.I. regionale – Servizi Sanitari e Sociali – e dalla Delegazione regionale per la Pastorale della Sanità, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale 10.4.89 n. 12 "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità Sanitarie Locali", sono state concordate modalità ed indicazioni operative per la migliore ed omogenea applicazione della norma regionale nonché gli schemi di convenzione da stipulare con le UU.SS.LL. e l'Ordine Diocesano qualora non si proceda all'assunzione degli assistenti religiosi previa istituzione dei relativi posti nella pianta organica;

viste le deliberazioni, n. 1260 del 27.12.1999 della ex Bologna Sud, n. 124 del 31.12.2002 della ex Bologna Nord e la n. 16 del 28.01.2004 della ex Bologna Città aventi ad oggetto il rinnovo delle convenzione con l'Ordinario Diocesano di Bologna;

rilevato che presso gli stabilimenti ospedalieri delle aree Nord e Sud nonché presso l'Ospedale Bellaria opera personale religioso convenzionato, mentre presso l'Ospedale Maggiore opera personale assunto in pianta organica;

ravvisata l'esigenza di addivenire, anche su richiesta dell'Ordinario Diocesano, alla stipulazione di una unica convenzione univoca e coordinata del servizio di assistenza religiosa;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- 1) di rinnovare il rapporto convenzionale per l'assistenza religiosa cattolica con l'Ordinario Diocesano di Bologna alle condizioni indicate nell'atto di convenzione redatto ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'allegato A) alla L.R. 10 aprile 1989 n. 12, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il personale religioso operante presso l'Ospedale Maggiore, attualmente risultante in pianta organica, a far data dal 1.1.2006 entrerà in rapporto convenzionale,
- 3) di dare atto che per il suddetto impegno l'Azienda USL corrisponderà all'Ordinario Diocesano un compenso forfettario pari a:
- per l'anno 2005 euro 172.325,13 per il personale religioso in convenzione, più la retribuzione di 4 assistenti religiosi risultanti in pianta organica
- per l'anno 2006 euro 268.000,00 (duecentosessantottomila/00) determinato sulla base del trattamento economico lordo assegnato al personale di settimo livello (art. 7 dello schema regionale d'intesa) tenendo conto del numero di 9 (nove) assistenti religiosi calcolati sui parametri previsti dall'Art. 4; dall'Art. 5 comma 2 e dall'Art. 7 del citato schema regionale d'intesa

importi da imputare al C.E. 411.16.600, fattore produttivo 411.16.60000 "assistenza religiosa",

- 4) di dare atto che, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell' allegato A) alla L.R. 10 aprile 1989 n. 12, i pasti usufruiti dagli assistenti religiosi, operanti presso gli stabilimenti ospedalieri dell'Azienda USL di Bologna, vengono valorizzati al costo determinato per il restante personale dipendente ed il locale concesso per l'alloggio ad un canone pari ad euro 154,36 mensili:
- 5) di dare atto che l'Azienda USL assume a proprio carico, oltre alle usuali spese di culto, le relative spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, comprese le spese di ordinario esercizio (luce, acqua, gas, pulizie);
- 6) di stabilire che la sopraccitata convenzione, in via di ratifica e sanatoria, ha validità per il biennio 2005-2006 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo espressa disdetta di una delle parti;
- 7) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 il Collaboratore Amministrativo Tiziana Monzali in servizio presso il Dipartimento Igienico Organizzativo dell'Azienda USL;

8) Di trasmettere copia del presente provvedimento ai coordinatori ospedalieri aree Est Ovest e al Collegio Sindacale;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Dott. Franco Riboldi

Sulla presente delibera hanno espresso parere favorevole

Il Direttore Amministrativo Bott. Francesco Magni Il Direttore Sanitario Dott. Gilberto Bragonzi CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA PRESSO GLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA AI SENSI DELL'ARI. 1 COMMA 2 DELL'ALLEGATO A) ALLA L.R. 10 APRILE 1989, N. 12.

TRA

L'AZIENDA USL DI BOLOGNA (di seguito per brevità Azienda) con sede legale in Bologna, via Castiglione 29, C.F. e P.IVA 02406911202, nella persona del Direttore Generale Dott. Franco Riboldi, residente, per la carica, a Bologna in Via Castiglione n. 29

E

L'ORDINARIO DIOCESANO DI BOLOGNA (di seguito per brevità Ordinario) in persona dell'Arcivescovo Carlo Caffarra, residente, per la carica, a Bologna, in Via Al tabella n. 6 (di seguito per brevità ORDINARIO)

PREMESSO CHE

- sussistono presso l'Azienda le condizioni previste dal comma 2 dell'art. I dello schema regionale di intesa per l'assistenza religiosa di culto cattolico allegato
 A) alla Legge regionale 10 acrile 1989 n. 12;
- è opportuno disciplinare i rapporti con apposita convenzione osservando quanto contemplato in merito alla legge regionale n. 12/89 predetta;
- il servizio può essere assicurato anche da assistenti religiosi incaricati in regime convenzionale nei seguenti casi:
- a) quando l'assistente religioso assunto intenda continuare con l'assenso dell'ordinario, lo svolgimento del servizio oltre il 65 esimo anno di età,
- b) quando l'assistente religioso proposto dall'ordinario non risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 3, art. 9 del DPR 761/79
- c) quando il servizio di assistenza religiosa venga svolto per un numero di posti letto inferiore a 200 unità e non sia stata fatta la convenzione di cui all'art. 4, comma 4 dell'allegato "A" alla L.R. 12/89,

d) quando l'Ordinario proponga al Direttore Generale tale tipo di rapporto e il Direttore Generale esprime il proprio assenso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGOSA

Il servizio di assistenza religiosa presso gli stabilimenti ospedalieri di Bentivoglio, Budrio, San Giovanni in Persicelo, Bazzano, Vergato, Porretta Terme, Loiano, Opedale Bellaria e Ospedale Maggiore di Bologna viene assicurato in regime di convenzione dall'Ordinario Diocesano mediante assistenti religiosi da Lui incaricati. Dato atto che gli assistenti religiosi saranno più di uno, la responsabilità ed il coordinamento del servizio di assistenza religiosa viene affidato ad uno di essi designato dallo stesso Ordinario. I nominativi degli assistenti religiosi dovranno essere comunicati all'Azienda e costantemente aggiornati, pertanto i 4 assistenti religiosi operanti presso l'Ospedale Maggiore resteranno in pianta organica dell'Azienda USL fino al 31.12.2005 e dal 1.1.2006 entreranno in regime di convenzione.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

Gli Assistenti Religiosi, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolgono in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dal Vescovo, per le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi. all'esercizio di culto.

Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi dell'Azienda, gli Assistenti Religiosi operano uniformandosi alle indicazioni tecnico-organizzative emanate, dai competenti organi ed uffici dell'Azienda, per il miglior collegamento funzionale tra i vari servizi.

Il personale di assistenza religiosa può svolgere, con il consenso degli organi competenti dell'Azienda, tutte le attività previste dalla legge regionale concernente "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità Sanitarie Locali".

Il servizio di assistenza religiosa è gratuito.

ART. 3 - DESTINATARI DELL'ASSISTENZA RELIGOSA

Il servizio di assistenza religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è assicurato nei confronti dei degenti ricoverati negli stabilimenti ospedalieri dell'Azienda e loro familiari che li assistono.

Il personale dell'Azienda, assegnato agli stabilimenti ospedalieri dell'Azienda, può usufruire del servizio di assistenza religiosa, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA RELIGOSA

Per l'esercizio della propria azione pastorale gli Assistenti Religiosi dipendono dall'Ordinario, il quale provvedere alla determinazione e ripartizione dei compiti. Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati, continuamente o saltuariamente e senza oneri per l'Azienda, da altri sacerdoti, diaconi o laici, i cui nominativi devono essere comunicati all'Azienda. Tali collaboratori del personale di assistenza religiosa, l'ordinario e i parroci dei ricoverati, hanno accesso ai locali di degenza delle strutture di ricovero dell'Azienda con le stesse modalità del personale di assistenza religiosa e comunque con l'ossequio delle disposizioni di cui alla Legge regionale concernente "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità Sanitarie Locali". Ferma restando la piena autonomia operativa degli assistenti religiosi, in ordine alle esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi dell'Azienda, la Direzione assume le proprie decisioni, sentiti gli Assistenti Religiosi stessi.

A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono in caso di pericolo di vita impedire al personale di assistenza religiosa, ai suoi collaboratori o ai sacerdoti che garantiscono la reperibilità, di svolgere il proprio ministero

ART. 5 NATURA DEL SERVIZIO E REPERIBILITA'

La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. Conseguentemente, gli assistenti Religiosi, sono sempre a disposizione nelle ore notturne per i casi urgenti.

In ogni caso di assenza dal servizio, anche di notte, previamente comunicato all'Azienda, l'assistenza religiosa è assicurata, per i casi urgenti, da persona

designata dall'Assistente Religioso.

Nessun compenso è dovuto dall'Azienda per la reperibilità relativa a casi urgenti di cui al precedente comma 2.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il corrispettivo del servizio spettante all'Ordinario, per il personale in regime di convenzione, viene determinato:

- per l'anno 2005 euro 172.325,13 per il personale religioso in convenzione, più la retribuzione di 4 assistenti religiosi risultanti in pianta organica
- per l'anno 2006 euro 268.000,00 (duecentosessantottomila/00) determinato sulla base del trattamento economico lordo assegnato al personale di settimo livello (art. 7 dello schema regionale d'intesa) tenendo conto del numero di 9 (nove) assistenti religiosi calcolati sui parametri previsti dall'Art. 4; dall'Art. 5 comma 2 e dall'Art. 7 del citato schema regionale d'intesa

Il corrispettivo verrà corrisposto all'Ordinario con cadenza trimestrale posticipata.

ART. 7 LOCALI E ATTREZZATURE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA

Agli Assistenti Religiosi sono garantiti l'uso di una cappella e di un ufficio con relativi arredi. attrezzature ed accessori.

Gli Assistenti Religiosi hanno la disponibilità delle sacrestie relative ai servizi mortuari, nonché di una sala per riunioni, anche in uso non esclusivo, con relative attrezzature.

La disciplina delle modalità d'uso delle segreterie relative ai servizi mortuari e all'uso dei luoghi di culto da riservare a culti diversi da quello cattolico che ne facessero richiesta viene regolato con atto a parte da convenirsi tra le Direzioni degli Stabilimenti ospedalieri e l'Autorità religiosa.

L'Azienda USL dovrà inoltre, a richiesta dell'ordinario Diocesano per le realtà che di loro natura lo prevedano, mettere a disposizione del servizio di assistenza religiosa un locale per alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunicante con le strutture di ricovero, oppure in sede limitrofa, previa corresponsione di un canone determinato secondo i parametri stabiliti dalle apposite commissioni provinciali di cui alla Legge 392/78 e successive

modifiche ed integrazioni quantificato ad oggi in euro 154,36 mensili.

In caso di temporanea indisponibilità dei locali di cui ai precedenti comma 1 e 2, l'azienda USL prevederà un termine entro il quale mettere i medesimi a disposizione del personale di assistenza religiosa. In tal caso, il servizio verrà comunque assicurato anche con soluzioni operative provvisorie, ma comunque adeguate al decoro della funzione.

Gli assistenti religiosi che assicurano la continuità del servizio di cui all'art. 5, hanno diritto di consumare i pasti preparati dall'Azienda USL, al costo determinato per il personale dipendente.

Le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie, nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell'Azienda, fermo restando comunque che gli Assistenti Religiosi sono consegnatari e responsabili dei beni mobili ed immobili destinati, o comunque necessari, per l'assolvimento del servizio della presente intesa

ART. 8 - CONTROVERSIE RELATIVE ALLE INTESE TRA AZIENDE E ORDINARI

La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, anche con riferimento alla compatibilità dell'applicazione all'Assistente Religioso della legislazione relativa al personale sanitario, in considerazione della particolarità del loro servizio, è demandata ad apposita Commissione regionale, così costituita:

- un membro designato dalla giunta regionale
- un membro designato dalla Conferenza episcopale dell'Emilia-Romagna
- un membro designato dall'A.N.C.I. regionale
- un membro designato, in rappresentanza degli Assistenti Religiosi, dal vescovo delegato per la pastorale della Sanità dell'Emilia-Romagna
- un membro, con funzioni di presidente, designato d'intesa fra i membri di cui alle lettere precedenti. In caso di mancata intesa nel temine di cui al comma successivo, il quinto membro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
- La commissione di cui al precedente comma, verrà costituita con decreto

del Presidente della giunta regionale

- L'Azienda e l'Ordinario competente per territorio si impegnano ad

accettare ed a dare pronta esecuzione alle decisione della Commissione

anzidetta.

- La Commissione ha sede presso la Giunta regionale e le funzioni di

segretario della Commissione sono svolte da un funzionario o dirigente

designato dall'Assessore competente in materia di servizi sociali.

- La Commissione di cui al comma 1 approva, se ritenuto opportuno, un

regolamento interno per il suo funzionamento.

ART. 9 - STRUTTURE CONVENZIONATE

Il servizio di assistenza religiosa di cui alla presente convenzione comprende

anche quello di assicurare l'assistenza all'interno delle case di cura

convenzionate ai sensi dell'art. 4 comma 6 dell'intesa allegata alla legge

suddetta, senza peraltro alcun onere aggiuntivo per questa Azienda.

ART. 10 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli,

operano comunque le vigenti disposizioni legislative, nonché - ove applicabili -

le eventuali prescrizioni generali e specifiche del codice civile.

Art. 11 VALIDITA'

La presente convenzione ha validità per il biennio 2005-2006. Alla scadenza la

presente convenzione si rinnova automaticamente per il successivo biennio,

alle condizioni e secondo le modalità in essa stabilite, qualora ciascuna delle

parti non comunichi all'altra, la mancata intenzione di rinnovo, o le diverse

condizioni del rinnovo, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza.

La presente convenzione può inoltre essere risolta anche prima della scadenza,

previa comunicazione scritta all'altra parte, con almeno un mese di anticipo

rispetto alla data di recesso dal rapporto.

L'Ordinario Diocesano di Bologna

Arcivescovo Carlo Caffarra

Il Direttore Generale

Dott. Franco Riboldi

delibera n. 269 del 22/11/2005

10 di 10